RegioneEmiliaRomagna

Giunta Regionale

Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali.

**Servizio affari generali, giuridici e programmazione finanziaria**

***Il Responsabile***

| | TIPO | ANNO | NUMERO |
|---|---|---|---|
| Reg. | PG | 2007 | 55321 |

del 26 FEB. 2007

Alla Provincia di Bologna
Via Zamboni, n. 13

c.a. Segretario Generale
dott. Giovanni Diquattro

**Oggetto**: Competenza sui procedimenti espropriativi connessi alle autorizzazioni per la realizzazione di gasdotti.

A seguito della vostra richiesta di parere (prot. PG/2006/1031603) in merito alla competenza sui procedimenti espropriativi, connessi alle autorizzazioni per la realizzazione di gasdotti, comportanti opere di esigue dimensioni e/o ricadenti nel territorio di un solo Comune, si ritiene utile una breve ricostruzione del quadro normativo vigente, anche alla luce degli ultimi interventi normativi a livello statale.

L'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 164 del 2000[1], dispone che "*Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, omissis sono dichiarate, con provvedimento del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorità della regione interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilità*".

L'art. 3, comma1, lettera c), della L.R. n. 26 del 2004[2], ha previsto che la Provincia è competente al rilascio delle "*autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e*

[1] Recante "*Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144*".
[2] Disciplina della programmazione energetica ed altre disposizioni in materia di energia.

40121 Bologna Via dei Mille, 21 - Tel. 051.6396012 - Fax 051.6396019
E-mail: aaggprogrammazione@regione.emilia-romagna.it

| a uso interno | DP | ANNO | NUMERO | Classif. | INDICE | LIV.1 | LIV.2 | LIV.3 | LIV.4 | LIV.5 | Fasc. | ANNO | NUMERO | SUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2451 | 500 | 5 | | | | | 2007 | 14 | |

*distribuzione dell'energia, compresa la fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 164 del 2000, non riservate alla competenza di altri enti*".[3]

Per quanto attiene alla disciplina sugli espropri:

- l'art. 52-quater del D.P.R. n. 327 del 2001, comma 3 (Testo Unico), dispone che il provvedimento autorizzatorio alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e l'art. 12, dello stesso testo normativo, dispone che la dichiarazione di pubblica utilità deriva dall'approvazione del progetto defintivo.
- l'art. 3, comma 9, del Testo Unico e l'art. 3, comma 3, della L.R. n. 37 del 2002, dispongono che per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.

Pertanto, dal combinato disposto delle citate disposizioni si evince che la Provincia è il soggetto competente a curare le procedure espropriative che si rendano necessarie al fine di realizzare i gasdotti.

Il D.Lgs. n. 330 del 2004, apportando delle integrazioni e modifiche al Testo Unico sugli espropri con riguardo alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, stabilisce che:

- per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità, sono effettuate nell'ambito di un **procedimento unico** (art. 52-quater, comma 1);
- il provvedimento emanato a conclusione del procedimento unico comprende altresì la valutazione di impatto ambientale e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione parere e nulla osta comunque denominati e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo (art. 52-quater, comma 1);
- per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte della rete nazionale, la competenza ad adottare il provvedimento di accertamento della conformità urbanistica delle opere, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità (di cui all'art. 52-*quater*), spetta alla Regione o al soggetto da essa delegato (52-*sexies*, comma 1);
- per le infrastrutture lineari energetiche che, per dimensione o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale, le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche sono esercitate dal Comune (52-*sexies*, comma 2).

Per quanto concerne, in via generale, l'applicabilità del D.Lgs. n. 330 del 2004 nell'ambito regionale, occorre precisare che, pur essendosi la Regione Emilia-Romagna dotata di una propria normativa in materia di espropriazioni, le disposizioni del citato decreto debbano essere applicate alle infrastrutture lineari energetiche di competenza regionale, in quanto trattasi di normativa sopravvenuta.[4]

Venendo poi alle disposizioni citate, emerge chiaramente che il legislatore all'art. 52-quater, comma 1, ha inteso perseguire una finalità semplificatoria e acceleratoria stabilendo per tutte le infrastrutture lineari energetiche (sia che facciano parte delle reti energetiche nazionali che non) la **"regola" del procedimento unico**: ciò comporta che **nel procedimento volto al rilascio della autorizzazione alla installazione ed esercizio dell'impianto energetico confluiscano tutti gli**

---

[3] Tale delega sostituisce la precedente delega alle Province della funzione relativa alla autorizzazione alla installazione ed all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, prevista dall'art. 85, comma 1, lettera c). della L.R. n. 3 del 1999, abrogato dall'art. 30 della L.R. n. 26 del 2004.

[4] L'art. 52-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 330 del 2004, dispone infatti esplicitamente che "*Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando non esercitano la propria potestà legislativa.*".

**accertamenti e atti amministrativi necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione medesima** (quindi la variante urbanistica, l'apposizione del vincolo qualora sia necessario effettuare una procedura espropriativa, la dichiarazione di pubblica utilità, la VIA, ecc).

Per quanto attiene, in particolare, alla competenza per le **infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali**, si è già richiamato il fatto che l'art. 52-sexies, comma 1, attribuisce la competenza ad adottare il provvedimento di cui all'art. 52-quater alla Regione o al soggetto da essa delegato. Tale disposizione non ha una portata innovativa rispetto alla legislazione regionale, che vede la Provincia soggetto delegato dalla Regione al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della rete di trasporto e distribuzione di energia (cui consegue, come abbiamo detto, la competenza all'assunzione degli atti del procedimento espropriativo).
Più problematica appare l'interpretazione del comma 2, che sembra derogare a quanto disposto nel comma precedente, attribuendo al Comune le funzioni amministrative in materia di espropriazione nel caso di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensione o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale. Qualora si verifichi tale ipotesi, il Comune si vedrebbe competente a curare tutte le funzioni che rientrano nella procedura espropriativa: apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica e tutti gli adempimenti e atti successivi.

Se anche con tale disposizione (come con la regola del procedimento unico) il legislatore ha inteso perseguire una semplificazione amministrativa, accentrando nel Comune le funzioni espropriative per le opere di rilevanza "comunale" piuttosto che attribuirle ad un livello superiore (Regione o Provincia), tale finalità sembra in realtà compromessa dalla coesistenza della competenza del Comune in materia di espropri con quella della Provincia al rilascio dell'autorizzazione nell'ambito del procedimento unico. In sostanza avremo per la linea di rilevanza comunale la competenza della Provincia al rilascio della autorizzazione e quella del Comune alla realizzazione della procedura espropriativa.

Tale soluzione, per quanto sostenibile in base alle norme commentate, appare complessivamente più gravosa in quanto avremmo in luogo del procedimento unico, così come delineato dall'art. 52-quater, comma 1, (che comprende anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere), due procedimenti distinti, uno volto al rilascio dell'autorizzazione e uno volto all'attuazione del procedimento espropriativo necessario per realizzare la linea.

Cordiali saluti.

RL\

Dott. Giovanni Santangelo